

PROT. 02/2023

Del 21/02/2023

L'anno 2023, giorno 21 del mese di febbraio, presso i locali comunali di S.da Cesole 8/10 Andezeno (TO) si è riunita alle ore 20,30, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE MANI GENEROSE", con il seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione modifica art.7 (Titolo III – i Soci) dello Statuto.

Sono presenti i seguenti soci: Volpatto Monica (presidente), Parisi Elisabetta (vice-Presidente), Cavallotto Gabriella (segretario), Omegna Marisa Giuseppina (tesoriere), Aivano Carla, Barbero Paola Eva, Bertolo Grazia, Borella Marisa, Bosca Anna, Cagliero Sandra, Coluccio Sulemma, De Filippo Bianca Maria, Filippi Elsa, Franceschi Angela, Ghia Michelina Angela, Manfredi Annamaria, Roussel Sylvie, Vacchina Carla, Villa Lidia, Zanchin Daniela, Zucco Luisella (tot. N. 21).

Accertata la regolare convocazione dell'Assemblea mediante avviso di convocazione comunicato ai soci in data 08/02/2023 e verificati i soci presenti, il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione della modifica statutaria da adottare in merito all' art. 7 (Titolo III – I Soci) - modifica richiesta per procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore). Il Presidente precisa che il "quorum" costitutivo per la seconda convocazione si attesta alla maggioranza degli associati – numero soci TRENTADUE – e quindi saranno approvate le modifiche con il raggiungimento di numero SEDICI + UNO voti favorevoli. L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con il voto favorevole dei presenti e quindi di numero VENTUNO associati, all' UNANIMITA' DEI VOTI,

DELIBERA

di approvare la modifica all' art. 7 (titolo III – I Soci) e quindi di adottare il nuovo testo di Statuto sociale così come proposto dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente infine si impegna a registrare presso gli organi competenti il nuovo Statuto.

Alle ore 22,00 viene sciolta l'Assemblea.

Il Presidente

Monica Volpatto

Il Segretario

Gabriella Cavallotto

Registrato a MONCALIERI il 07/04/23
N° 347 serie *IP*
con *ESENTE*

IL FUNZIONARIO
Marcella Franco
(*) Firma so delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco





Allegato all'atto
N° 347 S3
del 07/04/23
IL FUNZIONARIO
Rita SCOGNAMILLO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

STATUTO
ASSOCIAZIONE "MANI GENEROSE" ENTE DEL TERZO SETTORE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione denominata "Mani generose", qui di seguito detta "Associazione". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Mani generose" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e apartitico.

L'Associazione ha sede in Andezeno (TO), Via IV novembre n. 8. Il trasferimento della sede non comporta modifica allo statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale e democratica. L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

TITOLO II- SCOPO ED OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore della solidarietà umana e dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società, promuovere un utilizzo sano e creativo del tempo libero e dell'intrattenimento, promuovere l'incontro e il confronto tra le persone, nel pieno rispetto e libertà dei soci.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 3

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" di cui alla lettera i) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

laboratori manuali in ogni campo artistico, artigianale; corsi di formazione, incontri, ricerca e documentazioni, proiezioni di film; attività ludiche e ricreative per tutte le fasce di età, inclusi tornei e gare; creazione e condivisione di biblioteche, comprese quelle informatiche;

attività editoriali non periodica, sia cartacea che via web; realizzazione, produzione e/o cessione a soci e a terzi di prodotti materiali e immateriali realizzati dall'Associazione o da terzi, al fine del raggiungimento delle attività sopra elencate; attività scolastiche, di sostegno scolastico, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento; organizzare e gestire mercatini espositivi, di vendita e/o di scambio, anche allo scopo di incoraggiare la cultura del riciclo e del riutilizzo.

L'Associazione può lavorare in partnership con altre associazioni sociali e di volontariato o con società per implementare le proprie attività e migliorare il tenore dei contenuti delle stesse

TITOLO III - I SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Gli aspiranti soci di età inferiore ai diciotto anni devono, all'atto del ritiro della tessera, presentare apposita liberatoria firmata dai legali rappresentanti.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché il rispetto della civile convivenza.

Art. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda, verbale o scritta anche tramite web e/o strumenti informatici, al Consiglio Direttivo, al presidente o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

La domanda di ammissione a socio, qualora accettata, dà diritto a ricevere immediatamente, a fronte del pagamento della relativa quota associativa, la tessera. Sarà compito del Consiglio Direttivo, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, nel libro degli associati. Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che l'Assemblea di pronunci.

Art. 7

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e in particolare hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare. Qualora per alcune attività venga stabilito il pagamento di un contributo specifico, la partecipazione a tali attività è vincolata al pagamento della quota stabilita.
- essere convocati ed a riunirsi per discutere e votare sulle questioni di competenza dell'Assemblea;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che abbiano sottoscritto o rinnovato la tessera almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili. Sono espressamente escluse forme di adesione temporanea all'associazione.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
 - recesso;
 - ogni socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi al rinnovo della quota sociale annuale;
 - espulsione per i motivi e nei modi specificati agli artt. 9 e 10;
 - per il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata, se giudicato determinante dal Consiglio Direttivo;
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto non si possono ripetere i contributi versati, né si ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di applicare sanzioni disciplinari nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti ed altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e/o alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- Il socio che, nei locali dell'Associazione, tenesse comportamenti indegni o lesivi dell'Associazione o dei diritti altrui, che molesti in qualsiasi modo altri soci, che turbi il normale svolgimento delle attività, può essere immediatamente allontanato dai locali dall'associazione.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente

Art. 12

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Elegge i componenti del consiglio direttivo;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; l'esclusione dei soci e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da un altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro

verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 16

Art. 13

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o ai regolamenti, che devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, occorre la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 12.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo eletto in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano, è escluso in ogni caso il ricorso allo scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 15

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, approva il rendiconto consuntivo, approva le linee generali del programma delle attività, delibera sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Assemblea viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con postale o a mano, oppure tramite e-mail, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro detto termine.

L'avviso, che deve essere esposto anche nei locali dell'Associazione, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e ciascun membro dura in carica quattro anni.

È composto da un minimo di tre membri che sono sempre rieleggibili.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione da loro svolta, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze particolari, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre al Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed il Segretario Amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte le cariche istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione.

Art. 20

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente ed il segretario amministrativo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni anno, il rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno, predisporre uno o più regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare aspetti specifici e/o organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli soci;

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è effettuata con avviso spedito postale o a mano, oppure a mezzo e-mail, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 22

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non partecipa a più di tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Il consigliere può dimettersi comunicandolo per iscritto al Presidente e le dimissioni sono immediatamente operative.

Il consigliere dimissionario o decaduto è sostituito, ove possibile, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio stesso; in caso contrario, il sostituto sarà nominato alla prima assemblea.

Qualora il numero dei consiglieri in carica diventi inferiore a tre, il Presidente deve convocare l'assemblea per integrare il loro numero almeno fino a tre, indicando nuove elezioni, entro venti giorni.

Art. 23

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete inoltre : provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura; tenere i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata con altro componente del Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 24

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO

Art. 25

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote sociali, donazioni, contributi pubblici e privati, erogazioni, eredità, legati, lasciti, beni mobili e immobili comunque acquisiti e fondi di riserva.

E' vietata la distribuzione tra i soci anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve e comunque di qualsiasi elemento del patrimonio dell'Associazione .

Art. 26

Il rendiconto consuntivo si riferisce all'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile successivo , salvo casi di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà prevedere la costituzione, l'eventuale ammontare e/o incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea .

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere ricreativo, culturale o devoluto in beneficenza

TITOLO V – SCIoglimento - RINVIO

Art. 27

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 28

Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, si applicano le norme vigenti in materia

